



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 51
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 19/AA, 20/AA, 21/AA, 22/AA, 23/AA, 24/AA, 25/AA, 26/AA e 27/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 919 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Daniele MARTINI della società A.S.D. GUALDO CASACASTALDA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARTINI DANIELE, all'epoca dei fatti collaboratore gestione sportiva A.S.D. GUALDO CASACASTALDA, per violazione delle norme e degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S. in quanto, come ammesso nella dichiarazione resa al collaboratore della Procura Federale, in data 24 gennaio 2016 telefonava al Presidente della Sezione AIA di Gubbio, Sig. Roberto Rossi, protestando in modo concitato e con toni accesi per la pretesa inadeguatezza della designazione arbitrale effettuata per l'incontro del campionato Allievi Regionali A1 Gualdo Casacastalda – Giovanili Campitelli disputatasi il 24 gennaio 2016 a Gualdo Tadino e terminata 1-1, contestando altresì, con parole irrispettose e discriminatorie, l'adeguatezza fisica e tecnica dell'arbitro designato per quella gara, insinuando poi sospetti anche sulla imparzialità della stessa designazione;

A.S.D. GUALDO CASACASTALDA, per responsabilità oggettiva per la condotta ascritta al proprio dirigente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele MARTINI e dal Sig. Giampiero MINELLI nell'interesse della società A.S.D. GUALDO CASACASTALDA, in qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Daniele MARTINI e di € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. GUALDO CASACASTALDA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 920 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo FERRARI TRECATE, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO FERRARI TRECATE, all'epoca dei fatti Segretario della F.C.D. CALCIO VIGEVANO 1921, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 *bis*, comma 1 del C.G.S, per aver formato, in concorso con Mascherpa Simone e Mascherpa Claudio, un verbale di assemblea dei soci della F.C.D. CALCIO VIGEVANO 1921 attestando la presenza di tutti i soci, nella realtà assenti, e la loro unanime votazione a favore di Mascherpa Simone quale nuovo Presidente della predetta associazione sportiva in luogo del dimissionario Mascherpa Claudio. Fatto accaduto in Vigevano il giorno 11.08.2015 e per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 *bis*, comma 1 del C.G.S, per aver trasmesso al C.R. Lombardia L.N.D.-F.I.G.C., il modulo di autocertificazione N.O.I.F. sull'organigramma della F.C.D. CALCIO VIGEVANO 1921, recante le firme apocriefe di Mascherpa Simone e del socio Turolla Renzo. Fatto accaduto in Vigevano il giorno 08.09.2015;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo FERRARI TRECATE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo FERRARI TRECATE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 179 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Achille Maria DE LA VILLE SURJLLON, Manlio CARNEVALE e della società A.S.D. CASTELLO 2000, avente ad oggetto la seguente condotta:

ACHILLE MARIA DE LA VILLE SURJLLON, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. CASTELLO 2000, per aver nella stagione sportiva 2014/2015 assunto la conduzione tecnica della prima squadra della società A.S.D. CASTELLO 2000, partecipante al campionato di Promozione Girone B Abruzzo, privo della necessaria qualifica per tale conduzione e pertanto non abilitato, violando l'art.1 *bis* comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, l'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, l'art. 40 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico e l'art. 27 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico;

MANLIO CARNEVALE, all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2014/2015) presidente e legale rappresentante della società A.S.D. CASTELLO 2000, per aver violato l'art.1 *bis* comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 27 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, ed all'art. 44 del Regolamento L.N.D per aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Promozione Girone B Abruzzo al Sig. DE LA VILLE SURJLLON Achille Maria - allenatore dilettante - privo della necessaria qualifica e pertanto non abilitato per tale conduzione e per aver consentito alla stessa squadra di partecipare alle gare di campionato del 15.03.2015, del 29.03.2015, del 12.04.2015, del 19.04.2015 e del 26.04.2015, senza alcun allenatore presente in panchina;

A.S.D. CASTELLO 2000 per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Achille Maria DE LA VILLE SURJLLON e Manlio CARNEVALE in nome proprio e nell'interesse della società A.S.D. CASTELLO 2000, in qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 giorni di squalifica per il Sig. Achille Maria DE LA VILLE SURJLLON, di 60 giorni di inibizione per il Sig. Manlio CARNEVALE e di € 800,00 di ammenda per la società A.S.D. CASTELLO 2000;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 138 pf 15/16 adottato nei confronti della società MATERA CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

MATERA CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al Sig. Vincenzo DI TRIA, proprio presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti, per aver, in violazione dell'art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2012 (punto 14-Allenatori) stagione sportiva 2012/2013, pattuito con il sig. DI CORATO Domenico, per la conduzione tecnica di allenatore in seconda della prima squadra partecipante al campionato Serie D, un accordo economico pari a Euro 15.000,00 superiore al massimale di Euro 10.000,00 stabilito dall'accordo LND-AIAC;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sergio LEONI, soggetto munito di formale procura speciale, nell'interesse della società MATERA CALCIO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.200,00 di ammenda per la società MATERA CALCIO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 314 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. DINO FABBRINI, e della società USD CASTELNUOVESE 1926, avente ad oggetto la seguente condotta:

DINO FABBRINI, tesserato all'epoca dei fatti con l'USD Castelnuovese1926 come Dirigente, in violazione dell'articolo 1bis, comma 1, del CGS e dei principi di lealtà, probità ed onestà, per avere sottoscritto, senza averne alcun titolo ed apponendo la firma apocrifa del Presidente della società Nosi Serena, il modulo di trasferimento del tesserato Baldini Lorenzo alla società Rapolano, il foglio di tesseramento ed il relativo accordo economico con l'allenatore sig. Arcadio Antonio, la richiesta di tesseramento del calciatore Carta Andrea;

USD CASTELNUOVESE 1926 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. DINO FABBRINI e dal Sig. Renato Secciani, nell'interesse della società U.S.D. CASTELNUOVESE 1926 in qualità di Presidente p.t.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. DINO FABBRINI e di € 200,00 di ammenda per la società USD CASTELNUOVESE 1926;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 835 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Antonio Junior VACCA e della società FOGGIA CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO JUNIOR VACCA, calciatore tesserato per la società FOGGIA CALCIO S.R.L., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S., per le frasi proferite pubblicamente, sia prima e sia al termine della gara Foggia-Benevento del 30.1.2016, nei confronti dei tifosi e calciatori del Benevento alimentando, in tal modo, un clima ostile tra le opposte tifoserie;

FOGGIA CALCIO S.R.L., per responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal proprio calciatore Antonio Junior VACCA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio Junior VACCA e dal Sig. Adolfo Lucio FARES nell'interesse della società FOGGIA CALCIO S.R.L. in qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 giorni di squalifica per il Sig. Antonio Junior VACCA e di € 500,00 di ammenda per la società FOGGIA CALCIO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 822 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Salvatore CAMPILONGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE CAMPILONGO, all'epoca dei fatti Allenatore della prima squadra della società F.C. Taranto 1927, per aver, in violazione dell'art. 12, comma 8 del C.G.S., sottostato, al termine della gara Virtus Francavilla Calcio – F.C. Taranto 1927 disputata in data 24.01.2016, e dopo aver raggiunto unitamente al Capitano della squadra, Sig. Giuseppe Genchi e al Direttore Sportivo della Società, Sig. Francesco Montervino, la zona del terreno di gioco posta nelle immediate vicinanze del settore del sopradetto stadio occupato dai tifosi tarantini, ad una plateale manifestazione di protesta inscenata da questi ultimi a motivo della sconfitta subita dal F.C. Taranto 1927 a conclusione del menzionato incontro, protesta che, nel caso di specie, per le sue modalità di svolgimento (appena terminata la gara e, quindi, come a voler, da un lato, sottoporre la squadra, a motivo della sconfitta subita, ad una immediata reprimenda sul campo e, dall'altro lato, contestualmente, sollecitare la stessa a fare pubblica ammenda per quanto accaduto) e per i suoi contenuti (insistita richiesta di dimissioni della guida tecnica della squadra, nonché, propalazione di reiterati insulti accompagnati da sputi e dallo "invito" di fare consegna delle maglie da gioco) si appalesa essere stata tale da aver concretato e costituito una vera e propria forma di intimidazione, nonché, da aver, determinato offesa e insulto per la persona oltre che violato la dignità umana;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore CAMPILONGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 giorni di squalifica per il Sig. Salvatore CAMPILONGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 374 pf 15/16 adottato nei confronti della società A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, in quanto il Sig. Luca VAGO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali sanciti dall'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 15 dello stesso codice e art. 30 dello Statuto federale, non si era dissociato e quindi condiviso, l'iniziativa dei propri genitori di procedere in sede giudiziaria penale con denuncia/querela nei confronti del Sig. Giuseppe BUCCERI, tesserato dell'A.S.D. VIRTUS MARIANO, senza preventivamente aver richiesto e ottenuto la necessaria autorizzazione dal Consiglio Federale così trasgredendo il vincolo di giustizia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro COSTENARO in qualità di Presidente della società A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di Euro 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 622 pf 13/14 adottato nei confronti dei Sigg.ri MORENO ROGGI e LUCA BELINGHERI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MORENO ROGGI, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., per le seguenti violazioni:

- art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del sig. Masini Simone nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. del 25.7.2010, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata società, in virtù di mandato ritualmente conferito, e ricevendo da quest'ultima il compenso per l'attività prestata;

- art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 19, commi 2 e 3, del Regolamento Agenti in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 25.7.2010 tra il calciatore sig. Simone Masini e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A., dalla quale aveva ricevuto mandato;

LUCA BELINGHERI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Ascoli Calcio 1898 S.p.A., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Parretti Giorgio, in forza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la Ascoli Calcio 1898 S.p.A., in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 19.3.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il compenso per l'attività prestata in favore della società, nonché anche per quella svolta in favore del calciatore, con bonifici dei 7.10.2011, 30.11.2011 e 17.2.2012;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MORENO ROGGI e dal Sig. LUCA BELINGHERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione a svolgere attività in

seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h) del C.G.S. per il Sig. MORENO ROGGI e € 6.000,00 di ammenda per il Sig. LUCA BELINGHERI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio